



STATUTO

Art. 1

E' costituito un Comitato senza scopo di lucro, denominato **“Comitato dei popolari per la riforma della legge elettorale mediante la reintroduzione del voto di preferenza”**.

Il Comitato è senza scopo di lucro; infatti la finalità dello stesso consiste nel chiedere al Parlamento italiano, ed in primo luogo alla maggioranza parlamentare che sostiene il Governo Meloni, una riforma migliorativa dell'attuale vigente legge elettorale n. 165/2017, nota nel linguaggio politico come “Rosatellum”, con la restituzione ai cittadini elettori del diritto di eleggere realmente i loro rappresentanti in Parlamento, mediante la reintroduzione del voto di preferenza per la scelta diretta, libera e personale dai parte degli elettori della parte dei parlamentari attualmente eletti con metodo proporzionale nell'ambito di liste cosiddette bloccate.

La richiesta di riforma in senso migliorativo dell'attuale legge elettorale sarà attuata mediante istanze dirette alla Presidente del Consiglio, mediante istanze a tutti i leaders delle forze politiche presenti in Parlamento, con eventuale richiesta al Presidente della Repubblica di un Suo appello all'attuale Parlamento per la reintroduzione del voto di preferenza, mediante iniziative politiche su tutto il territorio nazionale, nonché forme di pressione mediatica sulla stampa, sui canali radiotelevisivi e sui social network, nonché, se del caso, mediante una conforme proposta di riforma della legge elettorale di iniziativa popolare avente il citato obiettivo. Contestualmente, come detto, con le stesse modalità il Comitato si opporrà all'approvazione della proposta di nuova legge elettorale presentata dell'attuale maggioranza parlamentare, auspicando che un'eventuale nuova legge elettorale sia di tipo interamente proporzionale, preveda in favore dei cittadini il voto di preferenza per l'elezione di tutti i parlamentari, sia approvata solo in presenza di un'ampia convergenza parlamentare fra forze di governo e forze di opposizione.

Il Comitato sosterrà eventuali azioni giudiziarie di cittadini elettori contro l'attuale legge elettorale n. 165/2017 nella parte in cui non prevede il voto di preferenza per l'elezione dei parlamentari eletti con metodo proporzionale nell'ambito di liste bloccate e contro un'eventuale nuova legge elettorale

qualora non dovesse prevedere il voto di preferenza nonché per tutti gli altri profili di incostituzionalità che fossero in essa ravvisabili.

Il Comitato è presente in tutto il territorio nazionale mediante articolazioni in tutti i capoluoghi delle Regioni d'Italia.

Art. 2

Il Comitato ha sede legale in Sciacca, Via Carlo Marx n. 5/d, si dota di un indirizzo mail e può dotarsi di un sito web, munito se possibile di una piattaforma informatica per l'adesione al Comitato on line. Il presidente eletto è autorizzato a sottoscrivere abbonamento per una pec del Comitato.

Il Comitato si impegnerà a raggiungere lo scopo della modifica dell'attuale legge elettorale "Rosatellum" con la reintroduzione del voto di preferenza per l'elezione dei parlamentari eletti con il metodo proporzionale, prima della conclusione della legislatura 2022-2027 e quindi prima della data di scioglimento del Parlamento italiano e di convocazione delle prossime elezioni politiche, affinché sin dalle prossime elezioni politiche sia restituita ai cittadini italiani la facoltà di eleggere realmente tutti i propri rappresentanti in Parlamento.

In caso di mancato conseguimento dello scopo predetto prima della data di convocazione delle prossime elezioni politiche, i componenti del Comitato decideranno se proseguire l'attività del Comitato nella prossima legislatura, continuando a chiedere la riforma auspicata della reintroduzione del voto di preferenza al prossimo Parlamento, ovvero se sciogliere il Comitato e proseguire la battaglia per la reintroduzione del voto di preferenza, attraverso una partecipazione in forma partitica alle prossime elezioni politiche.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente resteranno in carica per provvedere agli adempimenti necessari allo scioglimento del Comitato, che avverrà entro 90 giorni dal conseguimento dei suoi scopi o entro 90 giorni dalla decisione di sciogliere il Comitato per mancato conseguimento dei suoi scopi entro la fine della legislatura in corso e di proseguire la battaglia per la reintroduzione del voto di preferenza, attraverso una partecipazione in forma partitica alle prossime elezioni politiche.

Art. 3

Gli organi del Comitato sono:

- Il Consiglio Direttivo, che è costituito dai presidenti delle associazioni promotrici del Comitato. Esso si compone di 3 membri.
- Il presidente del Consiglio Direttivo è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo.
- Il vicepresidente del Consiglio Direttivo, eletto dai componenti del Consiglio Direttivo.

-L'assemblea dei soci aderenti.

- Il revisore legale dei conti eletto dal Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti degli organi del Comitato svolgono la loro funzione a titolo esclusivamente gratuito.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo è competente a impartire le direttive di funzionamento del Comitato e delle sue articolazioni nelle sedi regionali e comunali, esercitando una funzione di coordinamento rispetto a tutte le attività informative sui territori per la buona riuscita della sua azione finalizzata alla riforma migliorativa dell'attuale legge elettorale n. 165/2017 mediante la reintroduzione del voto di preferenza in relazione alla quota di parlamentari eletta con metodo proporzionale.

E' competente su ogni materia riguardante la gestione del Comitato, compresa l'approvazione dei rendiconti di gestione.

Il Consiglio Direttivo è competente ad eleggere il Presidente in caso di dimissioni ed impedimento dello stesso che intervenga dopo la sua costituzione.

Si riunisce validamente, previa convocazione del Presidente mediante posta elettronica o via whatsapp almeno tre giorni prima della data della riunione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di particolare urgenza, il Comitato è convocato dal Presidente almeno due giorni prima della riunione, anche per via telefonica.

Art. 5

Possono aderire al Comitato, associazioni, organizzazioni, imprese, sindacati, aziende, società, singole persone fisiche, che ne condividano le finalità costitutive e statutarie.

Ai fini dell'adesione è necessario compilare apposita domanda su modulo prestampato indicante i dati del soggetto aderente e l'accettazione delle finalità e norme costitutive e statutarie del Comitato da inviare al Consiglio Direttivo del Comitato, tramite l'utilizzo di apposito indirizzo di mail ordinaria o pec del Comitato, ovvero per il tramite del Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo.

All'atto di adesione al Comitato il soggetto aderente è obbligato a dare un contributo, la cui misura è libera, per il finanziamento delle attività del Comitato. Il versamento del contributo di adesione al Comitato avviene con bonifico ovvero con addebito su carta di credito dell'aderente, a beneficio del conto corrente postale dell'associazione promotrice" Centro di Studi e di cultura politica Alcide De

Gasperi” Banco Posta cc: 001077704870 avente le seguenti coordinate IBAN: IT37S0760116600001077704870 con la seguente causale: **“adesione al Comitato dei popolari per la riforma della legge elettorale con reintroduzione voto di preferenza”**.

I contributi raccolti come sopra costituiscono a tutti gli effetti fondi del Comitato e devono essere oggetto di rendiconto al Comitato stesso. A tal fine è obbligatoria la consegna al revisore legale dei conti, con riferimento alla data di inizio della raccolta delle adesioni al Comitato e dei relativi contributi economici di adesione con la causale indicata in favore del Comitato e fino alla conclusione della raccolta delle adesioni, degli estratti conto relativi all’arco temporale della raccolta delle adesioni, al fine dell’accertamento della regolarità dei conti, dei pagamenti effettuati per l’attività del Comitato, di eventuali fondi residui.

L’acquisizione della qualità di aderente al Comitato è automatica con l’avvenuta ricezione del modulo di adesione da parte del Consiglio Direttivo e dell’accredito del contributo indicato nell’istanza di adesione.

Art. 6

Il socio, o l’associazione o altro organismo collettivo, aderente al Comitato può dar vita con altri soci e/o associazioni e/o altri organismi collettivi aderenti, facenti parte del medesimo Comune di residenza o sede, ad un gruppo comunale di azione del Comitato, impegnandosi attivamente nella campagna portata avanti dal Comitato, in coordinamento con il Consiglio direttivo nazionale.

Art. 7

L’esclusione di un soggetto aderente al Comitato può essere disposta solo per gravi motivi, consistenti in dichiarazioni non veritiere nel modulo di adesione ovvero in comportamenti incompatibili anche solo in parte con lo scopo del Comitato.

La proposta motivata di esclusione di un soggetto aderente può essere formulata da qualunque componente del Consiglio Direttivo ed è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8

Sono sostenitori del Comitato tutti quei soggetti, imprenditori individuali o in forma societaria, organizzazioni, associazioni, organismi collettivi, o anche singole persone fisiche che, non avendo proposto istanza di adesione al Comitato, intendono sostenerne comunque l’attività e lo scopo attraverso una libera donazione, da effettuarsi con bonifico o addebito su carta di credito a beneficio del conto corrente postale dell’associazione promotrice” Centro di Studi e di cultura politica Alcide De Gasperi” Banco Posta cc: 001077704870 avente le seguenti coordinate

IBAN: IT37S0760116600001077704870 con la seguente causale: “ **donazione al Comitato dei popolari per la riforma della legge elettorale con reintroduzione voto di preferenza**”, ovvero attraverso un soggetto incaricato dal Comitato di una raccolta pubblica di fondi a sostegno delle attività e delle finalità costitutive e statutarie. I fondi raccolti come sopra sulla base della suddetta causale costituiscono, a tutti gli effetti, fondi del Comitato, e devono essere oggetto di rendiconto al Comitato stesso. A tal fine è obbligatoria la consegna a far data dall’inizio della raccolta fondi e quindi delle donazioni con la causale indicata in favore del Comitato, fino alla conclusione della raccolta fondi, degli estratti conto relativi all’arco temporale della raccolta fondi al revisore dei conti, al fine dell’accertamento della regolarità dei conti, dei pagamenti effettuati per l’attività del Comitato, di eventuali fondi residui.

Art. 9

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza del Comitato, anche con poteri di firma nei confronti dei terzi, nonché la rappresentanza in giudizio del Comitato, in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, nonché anche in ipotesi di azioni legali contro il Comitato.

Art. 10

L’assemblea dei soci è competente a proporre al Consiglio Direttivo le attività di informazione e comunicative necessarie ed utili a diffondere fra i cittadini la condivisione pubblica delle ragioni per la reintroduzione del voto di preferenza per l’elezione dei parlamentari eletti con metodo proporzionale nell’ambito dell’attuale legge elettorale, a proporre le attività di pressione politica utili alla reintroduzione del voto di preferenza, nonché tutte le altre attività a tal fine opportune durante la vita del Comitato, nonché a valutare l’attività del Consiglio Direttivo.

Si riunisce in videoconferenza, con presenze da remoto, e si costituisce validamente, previa convocazione inviata dal Presidente via mail almeno sette giorni prima della riunione, con almeno il 30% degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11

Il Comitato Nazionale svolge le sue attività anche attraverso l’azione delle sue articolazioni territoriali, che prenderanno il nome di Gruppi regionali e Gruppi comunali del “**Comitato dei popolari per la riforma della legge elettorale mediante la reintroduzione del voto di preferenza**” con indicazione, da parte di ciascuno degli stessi, della Regione o del Comune in cui esso opera.

Ciascuno dei Gruppi regionali elegge al suo interno un coordinatore; esso partecipa ad almeno una riunione convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale al fine di consentire a quest'ultimo di coordinare un'azione unitaria del Comitato Nazionale in tutti i territori regionali; ciascuno dei Gruppi regionali ha, a sua volta, facoltà di coordinare i Gruppi comunali del Comitato, i quali, ai fini della loro operatività, eleggono un proprio coordinatore.

Il Consiglio Direttivo del Comitato può decidere di convocare riunioni di soci per ambiti regionali o pluriregionali con avviso da darsi almeno 5 giorni prima della riunione via mail o via whatsapp, al fine di esercitare un coordinamento dei soci su base regionale o pluriregionale; può delegare a convocare le riunioni e a presiedere le stesse un componente del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente.

Art. 12

Le riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato, dell'Assemblea di tutti i soci, del Consiglio Direttivo con i singoli Gruppi regionali di soci, o con soci di più Gruppi regionali, si svolgono con il sistema della videoconferenza o, ove possibile, con video chiamate su whatsapp, previo accertamento da parte di chi presiede la riunione, dell'identità dei partecipanti e della loro legittimazione a prendere parte alla riunione in quanto soci aderenti.

La riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il verbalizzante.

Art. 13

Qualora il Comitato abbia conseguito il suo scopo di reintroduzione nella legge elettorale del voto di preferenza prima della conclusione della legislatura 2022-2027 ed il Comitato, dovendo procedere al suo scioglimento, abbia fondi residui, l'assemblea del Comitato deciderà circa la loro devoluzione entro e non oltre 30 giorni dal conseguimento dello scopo.

Qualora il Comitato non abbia conseguito il suo scopo di reintroduzione nella legge elettorale del voto di preferenza prima della conclusione della legislatura 2022-2027 e l'assemblea del Comitato decida, in conseguenza di quanto precede, di sciogliere il Comitato e di continuare la battaglia per la reintroduzione del voto di preferenza partecipando in forma partitica alle prossime elezioni politiche, l'assemblea del Comitato deciderà contestualmente circa la destinazione dei fondi residui del Comitato.

Qualora lo scopo del Comitato di reintroduzione nella legge elettorale del voto di preferenza non sia più attuabile e si abbia un residuo di fondi, tali fondi residui saranno devoluti su decisione dell'Assemblea del Comitato, all'atto della decisione di scioglimento del Comitato.

Art. 14

Il revisore dei conti è organo monocratico ed è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il revisore dei conti ha il compito di verificare i fondi raccolti dal Comitato attraverso il conto corrente postale dell'associazione promotrice "Centro di Studi e di cultura politica Alcide De Gasperi" con sede in Sciacca, via Carlo Marx 5 /d, di verificare la loro corretta utilizzazione per le finalità costitutive e statutarie del Comitato, la correttezza dei pagamenti effettuati per conto del Comitato a sostegno della campagna per la reintroduzione del voto di preferenza nell'ambito della legge elettorale "Rosatellum", di verificare infine l'esistenza di fondi residui, da devolvere, ove sussistano, in tutti i casi in cui il Comitato dovrà essere sciolto, allo scopo deciso dall'Assemblea del Comitato contestualmente alla decisione di scioglimento del Comitato, entro e non oltre trenta giorni dalla decisione dell'Assemblea.

Non è eleggibile alla carica di revisore dei conti un socio dell'associazione Centro di Studi e di cultura politica Alcide De Gasperi con sede in Sciacca, via Carlo Marx n. 5 d.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli 39 e seguenti del codice civile.